



VALORE PRASSI

Protocollo procedimentale in materia di Amministrazioni di Sostegno

(Applicabile in ipotesi di nomina di ADS avvocato o praticante avvocato)

Preambolo – Finalità del Protocollo

La predisposizione del presente Protocollo, avente ad oggetto la procedura di nomina e la disciplina del ruolo e dell'attività – ai sensi della Legge istitutiva n.6/2004 - dell'Amministratore di Sostegno cd. professionista, in quanto individuato e designato dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di Verona in persona di un avvocato o di un praticante avvocato (già inserito/iscritto nell'apposito Registro istituito, aggiornato e conservato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona), intende da un lato delineare ed al contempo valorizzare l'istituto medesimo, a vantaggio e nell'interesse dei suoi beneficiari/utilizzatori; dall'altro investire della giusta responsabilità i professionisti-avvocati/praticanti avvocati nominati, che decidono di assumere l'incarico di Amministratore di Sostegno, richiamandoli all'impegno che tale nomina comporta nella costruzione complessiva di un sistema di protezione giuridica, quale quello introdotto dalla Legge n.6/2004.

In tale ottica, il presente Protocollo intende uniformare le migliori prassi già sperimentate dal Tribunale di Verona ed aventi ad oggetto i presupposti, il ruolo, i poteri, le attività, gli obblighi, i limiti e le responsabilità dell'Amministratore di Sostegno, non solo per fornire uno strumento di orientamento ed operativo utile ai soggetti professionali coinvolti (Giudici, Cancellieri, Avvocati e praticanti avvocati), ma soprattutto per attribuire all'attività ed al ruolo dell'Amministratore di Sostegno professionale il

valore aggiunto della certezza e legittimazione dei propri diritti/poteri, unitamente ai connessi doveri/responsabilità.

Con ciò auspicando di poter offrire agli aventi diritto alla misura di protezione, laddove ve ne sia necessità e ne ricorrano i presupposti, operatori professionali uniformemente ed operativamente preparati al perseguimento del solo ed esclusivo interesse e beneficio dei propri amministrati, consapevoli che l'assunzione dell'incarico comporta e si risolve essenzialmente in un'attività solidaristica, in cui necessariamente viene meno ogni ordinario principio di vantaggio economico e/o di corrispettività.

Parte I - Norme generali e del contenuto minimo del decreto di nomina

1. Ruolo dell'Amministratore di Sostegno.

L'Amministratore di Sostegno (d'ora in poi AdS) coordina i servizi alla persona. L'AdS esamina il progetto, solitamente definito PAI e PREI (PROGETTO RIABILITATIVO EDUCATIVO INDIVIDUALE) ovvero PEI stilato dai Servizi Sociali e ne valuta la compatibilità con le risorse economiche del beneficiario. L'AdS valuta, in ogni caso, anche le proposte non formalizzate in un vero e proprio progetto che il Servizio o i familiari del beneficiario e/o altri soggetti qualificati che possano avervi titolo o interesse (es. convivente e/o persona di fiducia, medico curante, terapeuta privato, ecc.) gli dovessero trasmettere.

2. Ricorso ad istituti alternativi all'Amministrazione di Sostegno.

Preso atto che l'art. 404 c.c. prevede che : *“la persona che, per effetto di una infermità ovvero menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può* [e quindi non deve] *essere assistito da un amministratore di sostegno”*, il Giudice Tutelare, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge per addivenire alla nomina dell'AdS, valuterà, in base alle necessità del caso

concreto, l'opportunità di applicare un diverso istituto giuridico ovvero di limitare, già nel decreto di nomina, l'Amministrazione di Sostegno temporalmente o all'esecuzione di uno specifico atto.

3. Decreto di nomina e rapporti bancari, postali ed assicurativi.

Al fine di garantire da subito l'operatività del nominato AdS, nell'ottica di evitare ulteriori ricorsi per l'ottenimento di successive autorizzazioni, il Giudice Tutelare, sin dal decreto di nomina, conferirà all'AdS il potere di operare presso gli Istituti di Credito, presso Poste Italiane e con le Compagnie di Assicurazione mediante tutti i più moderni strumenti elettronici e telematici, operando via Internet, attivando conti correnti e rapporti in modalità *on-line* e/o *home banking* (sia in modalità dispositiva che informativa) e richiedendo il rilascio di carte di debito e carte di credito ricaricabili, rapporti e strumenti da intestarsi unicamente al beneficiario.

4. Assunzione dell'incarico di Amministratore di Sostegno ed atti urgenti.

Al momento della nomina dell'AdS, il Giudice Tutelare valuterà la contingenza di particolari situazioni d'urgenza (necessità di agire o resistere in procedimenti civili, penali, amministrativi, tributari, di negoziazione assistita e di mediazione, necessità di procedere ad accettazione di eredità con beneficio d'inventario, *etc.*) e rilascerà, già nel decreto di nomina, le necessarie autorizzazioni secondo le previsioni della Parte IV del presente protocollo.

5. Revoca e modifica dell'Amministrazione di Sostegno.

Il Giudice Tutelare può revocare l'AdS quando la misura disposta si riveli inutile e/o pregiudizievole per gli interessi del beneficiario, per esempio sulla base di certificazione medica prodotta dall'AdS, dal beneficiario ovvero dai familiari o dai Servizi Sociali o dai medici curanti.

A tali fini, il Giudice Tutelare può ordinare ai Servizi Sociali o al personale medico che ha in carico il beneficiario di produrre una relazione socio-sanitaria o medica descrittiva dello stato di salute del beneficiario e del supporto che il personale socio sanitario o medico può fornire.

Il Giudice Tutelare, acquisita la documentazione di cui sopra, valuterà se sussistono o meno i presupposti per la revoca della misura di protezione o per la modifica della misura di protezione in essere.

In ogni caso il Giudice Tutelare può modificare il decreto di nomina, per adeguarlo alle mutate esigenze del beneficiario e ciò potrà verificarsi sia a richiesta dell'Amministratore di Sostegno, sia sulla base di altra e diversa documentazione acquisita dal Giudice Tutelare.

Parte II - Dei provvedimenti inerenti la tutela della salute del beneficiario.

6. "Consenso informato" al trattamento sanitario.

La circostanza che il beneficiario sia sottoposto ad Amministrazione di Sostegno non esclude che lo stesso conservi una capacità di intendere e di volere tale da consentirgli di assumere decisioni sul proprio stato di salute e che possa, conseguentemente, prestare autonomamente il consenso ad un trattamento sanitario.

In caso di necessità, al fine di determinare la sussistenza o meno di tale capacità, l'AdS potrà munirsi, ove lo ritenga opportuno, di una relazione psichiatrica che attesti la capacità o l'incapacità del beneficiario ad esprimere la propria volontà ed il consenso al trattamento sanitario e dovrà relazionarne al Giudice Tutelare.

Qualora spetti all'AdS prestare il consenso, difettandone la capacità in capo al beneficiario, l'AdS dovrà presentare apposito ricorso al quale verranno allegati:

- la certificazione psichiatrica di cui sopra;
- una dettagliata relazione medica descrittiva dell'utilità/necessità dell'intervento o dell'esame richiesto, del rapporto rischi/benefici, delle alternative terapeutiche e/o diagnostiche e dei relativi rischi;

- la ricostruzione, ove e se possibile, della volontà del paziente.

Il potere di prestare il consenso a trattamenti sanitari è conferito dal Giudice Tutelare all'AdS solo con riferimento a:

- specifiche e determinate attività di cura, preventivamente ed analiticamente indicate nella certificazione medica allegata al ricorso o successivamente prodotta, programmate per essere eseguite in tempi certi e a breve termine;
- specifici interventi routinari indicati nella certificazione medica allegata al ricorso o successivamente prodotta;
- attività di assistenza, eventualmente anche mediante inserimento in struttura sanitaria, specificatamente indicate ove possibile.

Qualora si renda necessario effettuare sul paziente un intervento c.d. salva-vita, tale da rendere indifferibile l'operato dei medici senza l'ottenimento del preventivo consenso, l'AdS provvederà prontamente a relazionare il Giudice Tutelare.

Parte III - Della tutela del diritto alla riservatezza del beneficiario.

7. Diritto alla riservatezza e decreto di nomina.

A tutela del diritto alla riservatezza del beneficiario, il Giudice Tutelare, nel decreto di nomina, può autorizzare l'AdS a far uso, nei rapporti con i terzi, della sola parte dispositiva del decreto di nomina.

Anche in assenza di autorizzazione formale da parte del Giudice Tutelare l'AdS può fornire a terzi il proprio decreto di nomina coprendo con un "*omissis*" i dati non utili al destinatario del decreto.

In ogni caso, nel decreto di nomina dell'AdS il Giudice Tutelare provvederà, ove possibile, a dar conto delle ragioni di salute del beneficiario solo mediante richiamo alla documentazione medica allegata al ricorso.

8. Diritto alla riservatezza e redazione di ricorsi ed istanze.

Qualora l'AdS debba ottenere un'autorizzazione e tra le motivazioni del ricorso debbano comparire dati, anche sensibili, relativi al beneficiario, utili al Giudice per giungere alla decisione ma non necessari per il compimento dell'atto autorizzato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni sullo stato di salute per compravendite immobiliari, donazioni, investimenti o disinvestimenti di capitale, *etc.*), al fine di evitare un'ingiustificata dispersione di informazioni, che verrebbero comunicate o diffuse mediante la copia del ricorso con pedissequo decreto ed al fine di non gravare la Cancelleria con ulteriori richieste di apposizione di *omissis* sulla copia autentica, l'AdS predisporrà un ricorso sintetico, rinviando ad una specifica relazione contenente le informazioni più dettagliate, così da mantenere detti dati interni alla procedura e quindi non trattabili o comunque visibili da soggetti terzi.

Parte IV - Dei singoli sub- procedimenti

9. Vendita di immobili di proprietà del beneficiario o acquisto di beni immobili da parte del beneficiario.

In relazione agli adempimenti da compiere in caso di necessità di alienare o di acquistare un bene immobile facente parte del patrimonio del beneficiario l'AdS dovrà espletare le seguenti attività:

- 9 a. presentare al Giudice Tutelare istanza motivata ai sensi degli artt. 375 c.c. e 411 c.c. contenente le ragioni per le quali si ritiene necessario procedere a tali atti, nonché le modalità e pattuizioni contrattuali ad essi relative e ritenute opportune nell'interesse del beneficiario (eventualmente già oggetto di trattative), sempre specificando se l'AdS interverrà all'atto sostituendo o assistendo il beneficiario, nonché, in caso di vendita, anche le modalità di primo reimpiego del prezzo in favore del beneficiario;
- 9 b. allegare all'istanza una perizia giurata estimativa con certificazione catastale. Laddove si ipotizzi che l'onorario del tecnico incaricato di redigere la perizia di stima possa essere superiore ad Euro 1.000,00= l'AdS provvederà a chiedere al Giudice Tutelare l'autorizzazione alla spesa con ricorso

motivato, allegando preventivo dei compensi e delle spese, ove preventivabili, del professionista incaricando;

9 c. allegare una proposta d'acquisto se già esistente;

9 d. ove nel corso delle trattative le modalità di cui *sub* 9 a. dovessero mutare (p.es. formulazione di un preliminare di vendita *ex novo* o sua modifica), l'AdS dovrà munirsi di nuova autorizzazione, salvo che le condizioni economiche della nuova vendita risultino complessivamente migliorative per il beneficiario.

Il conferimento di incarico ad una o più agenzie immobiliari per vendere o per comprare l'immobile ed il saldo della relativa provvigione sono atti di ordinaria amministrazione che non necessitano dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Il Giudice Tutelare autorizzerà altresì l'AdS a sostenere ogni onere necessario all'esatto adempimento della vendita o dell'acquisto (p. es., per la liberazione dell'immobile, per i compensi di mediazione, per l'ottenimento delle certificazioni di legge), con obbligo di rendicontazione nella relazione annuale.

All'esito delle operazioni compiute l'AdS dovrà relazionare il Giudice Tutelare nella relazione annuale.

10. Investimenti.

In relazione agli adempimenti da compiere qualora si rendesse opportuno effettuare investimenti per il beneficiario, tenuto conto che le tempistiche per l'ottenimento dell'autorizzazione possono collidere con le tempistiche entro le quali i prodotti finanziari proposti sono resi disponibili ovvero possono intervenire modifiche nei tassi applicati, si rimanda alla seguente procedura:

10 a. l'AdS dovrà presentare un'istanza al Giudice Tutelare per la richiesta di autorizzazione ad investire il patrimonio del beneficiario, allegando il prospetto del prodotto informativo finanziario che si intende acquistare.

In caso di investimenti diversi da quelli indicati nell'art. 372 c.c. n. 1, 2, 3 e 4 l'AdS dovrà allegare anche una relazione dell'intermediario, della banca o delle Poste o della compagnia di assicurazione, circa l'adeguatezza dell'investimento;

10 b. il Giudice Tutelare, nell'eventuale autorizzazione, dovrà indicare la dicitura *"si autorizza l'investimento proposto, o, qualora non fosse più disponibile, si autorizza l'investimento con prodotto finanziario equivalente, previo ottenimento in caso di investimenti diversi da quelli indicati nell'art. 372 c.c. n. 1, 2, 3 e 4 di una relazione dell'intermediario, della banca o delle Poste circa la sussistente adeguatezza dell'investimento"*.

11. Difesa tecnica in procedimenti civili, penali, amministrativi, tributari, di negoziazione assistita e di mediazione.

Al fine di evitare potenziali situazioni di conflitto di interesse e/o sperequazioni tra beneficiari con AdS non professionista, è opportuno di norma che il patrocinio del beneficiario venga affidato dall'AdS ad altro professionista competente.

Se detto potere non sia già stato conferito al momento dell'assunzione dell'incarico, l'AdS che debba agire o resistere in un procedimento che veda coinvolto il beneficiario, dovrà presentare istanza motivata al Giudice Tutelare avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione al rilascio del mandato professionale, indicando il nome del professionista prescelto, allegando al ricorso anche bozza del contratto di conferimento dell'incarico e del preventivo per l'intera procedura.

Qualora l'AdS professionista intenda assumere in proprio la difesa tecnica del beneficiario, nell'istanza di autorizzazione dovrà motivare con chiarezza le ragioni della decisione allegando altresì il proprio preventivo di spesa, avendo cura che esso sia quantificato al minimo del compenso previsto dai parametri normativi in vigore.

In ogni caso, in ipotesi di procedimento penale a carico del beneficiario, dovrà sempre essere nominato un difensore tecnico terzo in ossequio alla normativa vigente.

12. Separazione personale dei coniugi e divorzio.

In caso di notifica di ricorso per separazione personale dei coniugi o di divorzio, con pedissequo decreto, l'AdS presenterà al Giudice Tutelare richiesta di autorizzazione per la costituzione in giudizio,

allegando l'atto introduttivo ed il nominativo del difensore tecnico cui conferire incarico (con le modalità di cui al precedente articolo 11 del presente protocollo).

Se il beneficiario è affetto da patologie per cui sia dubbia la sua capacità di intendere e volere l'AdS chiederà al Giudice Tutelare di essere autorizzato a stare in giudizio in nome e per conto del beneficiario, allegando all'atto la certificazione medica che attesti l'incapacità di intendere e volere del beneficiario stesso.

Diversamente, in presenza di certificato medico o qualora risulti dal decreto di nomina che il beneficiario sia in grado di esprimere personalmente il consenso alla separazione e/o al divorzio, l'AdS chiederà comunque l'autorizzazione al Giudice Tutelare affinché il beneficiario sia autorizzato a stare in giudizio autonomamente ed a conferire incarico al difensore tecnico.

Qualora in sede di trattative o durante l'udienza presidenziale si raggiunga un'ipotesi di accordo per trasformare la separazione/divorzio in consensuale, il Giudice potrà invitare la parte processuale non sottoposta ad Amministrazione di Sostegno a sottoscrivere l'accordo rinviando ad altra udienza per i medesimi incombeni per consentire all'AdS di ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare alla sottoscrizione dell'accordo.

Quanto sopra sarà applicabile anche ai procedimenti di modifica delle condizioni di separazione/divorzio, sia nelle forme giudiziali che di negoziazione assistita ovvero ex art. 12 D.L. 132/2014.

13. Accettazione di eredità con beneficio d'inventario.

In relazione agli adempimenti da compiere qualora si renda necessario procedere ad accettazione con beneficio d'inventario di eredità devoluta ad un soggetto sottoposto ad amministrazione si rimanda alla seguente procedura:

13 a. l'AdS dovrà presentare un'istanza al Giudice Tutelare per la richiesta di autorizzazione ad accettare con beneficio d'inventario mediante Cancelliere del Tribunale ovvero mediante Notaio

(specificando, in quest'ultimo caso, le ragioni della scelta ed allegando il preventivo di spesa del Notaio prescelto per l'adempimento dell'incombente). È preferibile nominare quale Pubblico Ufficiale il Notaio in presenza di beni immobili nella massa ereditaria;

13 b. nell'istanza di cui alla lettera 13 a. e qualora ne ricorrano i presupposti, l'AdS potrà formulare al Giudice Tutelare richiesta per l'estensione *ex art. 411 c.c. dell'art 489 c.c.* allegando adeguata certificazione medica sulla quale il Giudice Tutelare si pronuncerà;

13 c. l'AdS compirà quindi gli atti necessari e successivi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo il pagamento dei tributi dovuti, le pubblicazioni in Conservatoria del RR.II., richiesta di proroga dei termini, *etc.*);

13 d. l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario comporterà l'apertura di un separato fascicolo della successione, nel quale sarà depositata la richiesta di nomina *ex art. 769 c.p.c.* per l'erezione dell'inventario dei beni del *de cuius*;

13 e. l'eventuale richiesta motivata di proroga dei termini per il completamento dell'inventario, sussistendone i presupposti di legge, andrà depositata nel fascicolo della successione;

13 f. successivamente all'erezione dell'inventario, l'AdS espletterà gli ulteriori incombeni anche di natura fiscale (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento dell'imposta di registro);

13 g. solo dopo l'assolvimento dei predetti incombeni sarà possibile ritirare copia dell'inventario.

14. Inventario redatto a cura di Cancelliere o Notaio prima dell'accettazione.

Qualora sia stato autorizzato dal Giudice Tutelare l'inventario dei beni del *de cuius* a sensi degli art. 484 e segg. c.c e 769 c.p.c., antecedentemente all'istanza di accettazione di eredità con beneficio di inventario o di rinuncia, nella successiva istanza di accettazione o rinuncia all'eredità l'AdS dovrà indicare al Giudice Tutelare gli estremi del procedimento, il Tribunale adito ed il relativo R.G. ovvero indicare il nominativo del Notaio che ha redatto lo stesso inventario (producendone, in ogni caso, copia autentica), avvalendosi della collaborazione della cancelleria, ove necessaria.

Il Giudice Tutelare emetterà il relativo provvedimento con l'urgenza determinata dal termine di cui all'art. 485, cpv c.c.

15. Attività successive all'accettazione con beneficio d'inventario.

Espletati gli incombeni di rito in ordine all'accettazione beneficiata di eredità, sarà cura dell'AdS relazionare il Giudice Tutelare, in sede di relazione annuale, in merito all'attività svolta, all'entità del patrimonio devoluto per successione ed alle eventuali spese sostenute, allegando inoltre copia dell'inventario già agli atti nel fascicolo della successione.

16. Vendita di beni immobili di proprietà del beneficiario provenienti da eredità accettata con beneficio di inventario.

In relazione agli adempimenti da compiere in caso di necessaria vendita di un bene immobile pervenuto al beneficiario in conseguenza di accettazione di eredità beneficiata, l'AdS dovrà espletare le seguenti attività:

16 a. depositare un'unica istanza al Tribunale ai sensi dell'art. 747 c.p.c. contenente la richiesta di parere al Giudice Tutelare, che ha in carico la procedura di Amministrazione di Sostegno, mediante istanza motivata contenente le ragioni per le quali si ritiene necessario procedere alla vendita di uno o più immobili facenti parte del patrimonio del beneficiario e i benefici per quest'ultimo;

16 b. l'istanza di cui alla lettera che precede dovrà necessariamente specificare se l'AdS sostituirà o assisterà il beneficiario ed essere corredata da perizia giurata estimativa asseverata, da copia dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario dalla quale provengono i beni immobili oggetto di vendita e da copia dell'inventario. L'AdS dovrà precisare se vi sono o no debiti inventariati e, nel caso vi siano dei debiti, se la vendita viene richiesta per il pagamento dei debiti.

Laddove si ipotizzi che l'onorario del tecnico incaricato di redigere la perizia di stima possa essere superiore ad Euro 1.000,00= oltre accessori di legge, l'AdS provvederà a chiedere al Giudice Tutelare

l'autorizzazione alla spesa, con ricorso motivato, allegando preventivo spese, ove preventivabili, del professionista incaricando.

Il Tribunale autorizzerà altresì l'AdS a sostenere ogni onere necessario all'esatto adempimento della vendita in particolare per la liberazione dell'immobile, per i compensi di mediazione, per l'ottenimento delle certificazioni di legge e altri diversi che dovessero intervenire con obbligo di rendicontazione in capo all'AdS.

All'esito delle operazioni compiute l'AdS dovrà relazionare il Giudice Tutelare nella relazione annuale.

17. Adempimenti da espletare in caso di morte del beneficiario.

Qualora sopraggiunga la morte del beneficiario in assenza di chiamati all'eredità noti all'AdS, quest'ultimo, contestualmente alla relazione finale, potrà segnalare (ad uno o più) ai creditori noti del beneficiario deceduto la sussistenza di beni posseduti dal *de cuius* su cui eventualmente potersi soddisfare.

In presenza di chiamati (i cui nominativi potranno essere dedotti anche attraverso l'elencazione dei parenti contenuta nel ricorso per la nomina di AdS) e qualora l'AdS detenga chiavi di immobili e/o di cassette di sicurezza e/o beni di valore, lo stesso chiederà ai chiamati di prendere possesso dei beni ereditari, previa esibizione dell'atto sostitutivo di notorietà attestante l'acquisita qualità di erede.

Se non si potrà dar luogo ad apertura dell'eredità giacente per assenza di chiamati all'eredità o di accettanti l'eredità, l'AdS, una volta appurato ciò, segnalerà all'Agenzia del Demanio competente *ex art.* 586 c.c la sussistenza di beni ereditari e provvederà alla consegna delle chiavi.

Il Giudice Tutelare può autorizzare l'AdS ad eseguire pagamenti (ordinando contestualmente all'istituto bancario ovvero a Poste Italiane di ottemperare al provvedimento), qualora documentati e già maturati, anche dopo il decesso del beneficiario, in relazione alle sole spese funerarie, ovvero alle spese di assistenza e mantenimento già maturate, che a titolo esemplificativo si indicano in: a) rette della casa di cura; b) compenso della badante o personale di assistenza; c) canoni di locazione; d) utenze

domestiche; e) interventi di manutenzione e di riparazione urgenti dei beni del beneficiario immediatamente dopo il decesso (la di lui morte), la cui mancanza possa esser di pregiudizio a terzi. Il Giudice, potrà, inoltre autorizzare l'AdS al prelievo dell'indennità liquidata ex art. 379 c.c.

L'AdS non è autorizzato alla estinzione di ulteriori debiti ereditari.

18. Donazioni che richiedono la stipula con atto pubblico.

In relazione agli adempimenti da compiere qualora si rendesse necessario procedere ad effettuare o ricevere una donazione da parte di un soggetto sottoposto ad amministrazione, si rimanda alla seguente procedura:

18a. donazione da ricevere (art. 411 e 374 c.c.): l'AdS dovrà presentare un'istanza al Giudice Tutelare per la richiesta di autorizzazione a ricevere il bene in donazione e a partecipare all'atto notarile relativo, indicando i vantaggi derivanti al beneficiario dall'acquisto del bene a titolo gratuito, tenuto conto degli obblighi alimentari discendenti dall'accettazione di una donazione;

18b. donazione da effettuare (art. 411 e 375 c.c.): ai sensi dell'art. 375 c.c., l'istanza di autorizzazione all'alienazione di beni va presentata al Tribunale, ma l'art. 411 prevede che il provvedimento sia rilasciato dal Giudice Tutelare. L'AdS, quindi, dovrà presentare apposita istanza al Giudice Tutelare per la richiesta di autorizzazione all'alienazione del bene a titolo gratuito, indicandone dettagliatamente le motivazioni e gli elementi dai quali desumersi la ricostruzione della volontà del donante (per esempio mediante informazioni acquisite da familiari o da terzi).

19. Inventario dei beni del beneficiario a richiesta del Giudice Tutelare.

Qualora il Giudice Tutelare rilevi la necessità di erezione dell'inventario dei beni del beneficiario, all'interno della procedura di Amministrazione di Sostegno ed in presenza di circostanze che giustificino la necessità di procedere celermente con l'incombente medesimo, potrà nominare già con il decreto di nomina dell'AdS o con separato provvedimento, il Cancelliere del Tribunale ovvero il Notaio al quale l'AdS si rivolgerà per l'incombente.

Parte V - Dell'indennità dell'amministratore di sostegno ex art. 379 c.c., delle spese e delle anticipazioni.

20. L'indennità e le spese della procedura.

Per il professionista che lo ricopre, l'ufficio di AdS comporta spese, mancati guadagni e l'assunzione di responsabilità che giustificano la richiesta di liquidazione di un'indennità, che per sua natura non potrà essere calcolata coi criteri utilizzati per il computo del compenso professionale.

La liquidazione dell'indennità dovrà essere parametrata sulla scorta di due criteri concorrenti, ossia l'attività svolta nella gestione dell'amministrazione ed il valore della stessa, con prevalenza del primo criterio sul secondo (p.es., se l'AdS gestisce un patrimonio di ingentissimo valore, costituito nella sua quasi totalità da titoli di stato).

In ogni caso l'istanza ex art. 379 c.c. dovrà contenere l'analitica indicazione dell'attività effettivamente svolta nel periodo, l'ammontare e la composizione del patrimonio del beneficiario, la descrizione analitica e giustificata mediante produzioni documentali delle spese sostenute, nonché la ricostruzione induttiva delle spese generali non dimostrabili (liquidabili p.es. anche in via forfetaria con un importo mensile).

21. Il valore dell'Amministrazione di Sostegno.

Tale valore, calcolato al momento di chiusura del periodo per cui si chiede la liquidazione ex art. 379 c.c., è determinato dalla somma della liquidità, degli investimenti e dal valore del patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'abitazione principale e le sue pertinenze.

Al fine di individuare criteri d'indirizzo uniformi di calcolo per la liquidazione delle indennità, si propone l'adozione della seguente tabella, da rapportarsi all'anno di gestione dell'AdS, fermo restando che il compenso sarà comunque in primo luogo rapportato alla attività concretamente svolta e con finalità meramente indennitaria e non costituisce un corrispettivo per l'opera svolta.

22. Liquidazione dell'indennità – Calcolo orientativo

Da Euro 1.000,00 fino ad Euro 20.000,00 fino al 10%

Da Euro 20.001,00 fino ad Euro 50.000,00 fino al 5%

Da Euro 50.001,00 fino ad Euro 100.000,00 fino al 2%

Da Euro 100.001,00 fino ad Euro 300.000,00 fino al 1,5%

Da Euro 300.001,00 fino ad Euro 500.000,00 fino all'1,2%

Da Euro 500.001,00 fino ad Euro 1.000.000,00 fino all'1,0%

Oltre Euro 1.000.000,00 fino allo 0,5%.

23. Difficoltà nella gestione dell'Amministrazione di Sostegno.

In caso di particolari difficoltà di gestione o di particolari assunzioni di responsabilità (in via esemplificativa, ma non esaustiva, si citano le decisioni sullo stato di salute del beneficiario, la vendita o la gestione di immobili, le accettazioni di eredità con beneficio d'inventario, la stipula di atti pubblici), l'AdS potrà chiedere, motivando e documentando appositamente la richiesta, un aumento da 1/10 sino al doppio dell'indennità già calcolata sulla scorta della precedente tabella.

24. Liquidazione in caso di carenza di liquidità.

Ove si versasse in situazione di carenza di liquidità, l'AdS chiederà al Giudice Tutelare l'autorizzazione all'immediato prelievo di un acconto sull'indennità e sulle spese, da determinarsi in misura proporzionale alle disponibilità, posticipando il prelievo del residuo liquidato al momento in cui la liquidità verrà ripristinata (per l'avvenuta vendita di un immobile, per lo svincolo di alcuni investimenti *etc.*).

25. Rimborso delle anticipazioni.

Oltre all'indennità è dovuto all'AdS il rimborso delle spese anticipate, ove documentate.

L'AdS potrà sempre procedere al rimborso delle spese documentabili anticipate, mediante prelievo diretto delle stesse dal conto corrente o dal libretto di deposito del beneficiario, con obbligo di specifica rendicontazione al Giudice Tutelare.

26. Cadenza della richiesta di indennità.

L'istanza *ex art.* 379 c.c. andrà presentata con cadenza annuale.

Solo in casi particolari e motivati, potrà essere avanzata semestralmente; in tale ipotesi, tuttavia, il calcolo del valore del patrimonio del beneficiario è ridotto della metà.

PARTE VI - Profili di diritto internazionale privato

Sino a quando l'Italia non avrà ratificato la Convenzione dell'Aja del 13.1.2000 sulla protezione degli adulti (convenzione sottoscritta il 31.10.2008) è in vigore l'art. 43 della Legge 31.5.1995 numero 218 in materia di riforma del diritto internazionale privato il quale prevede che le misure di protezione degli incapaci maggiore di età siano regolate dalla legge nazionale dell'incapace. L'art. 43 prevede che il Giudice Italiano per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace può adottare le misure previste dalla legge italiana.

Le considerazioni di cui sopra hanno carattere generale perché l'AdS ed il Giudice dovranno applicare il diritto previsto per ogni singolo istituto, ad esempio in materia successoria trova applicazione, a decorrere dal 17.8.2015, il Regolamento 650/2012 cosiddetto Regolamento Roma 4, sulla base di quanto stabilito dal Capo II articolo 4 : *“Sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte”*. Sulla base di quanto stabilito dal Capo II articolo 21 : *“Criterio generale 1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte. 2. Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge*

sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato. Articolo 22
Scelta di legge 1. Una persona può scegliere come legge che regola la sua”.

-----§§§§§§§§§§-----

Verona, li 17 aprile 2018

La Presidente del Tribunale di Verona

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Verona

Antonella Magaraggia



Alessandro Rigoli

